

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
631/2013/R/GAS**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AGLI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI SMART
METER GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/11;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 193/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 193/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 246/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 246/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 316/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 316/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 575/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 575/2012/R/gas);
- le Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi (di seguito: *smart meter*), come modificate in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 575/2012/R/gas (di seguito: Direttive);

- la deliberazione dell’Autorità 2 maggio 2013, 179/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 179/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: RQDG 2014-2019);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione 16 maggio 2013, 202/2013/R/gas;
- il documento per la consultazione 13 giugno 2013, 257/2013/R/gas (di seguito: documento 257/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/gas (di seguito: documento 359/2013/R/gas);
- le osservazioni pervenute in esito ai documenti 257/2013/R/gas e 359/2013/R/gas;
- la lettera interassociativa delle imprese distributrici del gas del 26 novembre 2013 (Anigas prot. 5149, Assogas prot. 366, Federestrattiva, Federutility prot. 2032 – prot. Autorità 37886 del 28 novembre 2013);
- la norma UNI/TS 11291 ed i suoi recenti sviluppi normativi in materia di intercambiabilità degli *smart meter*.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con le Direttive, ha definito gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas per i punti di riconsegna della distribuzione gas che prevedono, tra l’altro:
 - a. la messa in servizio del 60% degli *smart meter* di classe G4 e G6 entro il 31 dicembre 2018, senza previsione di tappe intermedie;
 - b. un piano, ancora da completare, per la messa in servizio degli *smart meter* di classe G10, che attualmente prevede una percentuale di messa in servizio del 5% entro il 31 dicembre 2013 e del 15% entro il 31 dicembre 2014;
- la scelta di cui alla precedente lettera a., di non prevedere tappe intermedie rispetto al piano originario, è stata adottata anche per via della non disponibilità della parte della norma UNI/TS 11291 inerente l’intercambiabilità degli *smart meter*;
- con la RQDG 2014-2019 l’Autorità ha introdotto il monitoraggio e la pubblicazione comparativa della *performance* del servizio di misura del gas naturale, in capo alle imprese distributrici;
- la messa in servizio degli *smart meter* e la pubblicazione comparativa di cui al precedente alinea costituiscono due elementi di grande importanza ed attenzione per l’Autorità, al fine di garantire un adeguato servizio di misura del gas ai clienti finali;
- con la deliberazione 28/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto i costi standard per gli *smart meter*, decrescenti nel tempo, con lo scopo di contemperare le esigenze di un congruo riconoscimento tariffario e l’obiettivo di favorire investimenti precoci;

- in sostanziale assenza di installazione e messa in servizio di *smart meter* di classe G4 e G6 da parte delle imprese distributrici, con i documenti 257/2013/R/gas e 359/2013/R/gas, l’Autorità ha:
 - a. espresso l’orientamento di definire un’ipotesi di piano definitivo di messa in servizio che tenga conto delle tempistiche previste per l’effettuazione delle gare e che, in coerenza con le attese sui tempi di svolgimento delle medesime, possa condurre all’avvio nel corso del 2014 di prime installazioni sistematiche dei nuovi misuratori;
 - b. individuato la possibilità di prevedere forme di sostegno all’avvio delle prime installazioni sistematiche degli *smart meter*, prevedendo che il riconoscimento dei costi per i misuratori installati sia effettuato sulla base del costo effettivo sostenuto, fino a un massimo del 150% del costo standard previsto, sino al 2015;
 - c. ritenuto opportuno approfondire in specifici incontri con gli operatori le tematiche relative alla messa a punto del piano definitivo di messa in servizio degli *smart meter* di classe G4 e G6, prima di formulare una nuova ipotesi di regolazione;
 - d. dichiarato che la disponibilità della parte della norma UNI/TS 11291 relativa all’intercambiabilità degli *smart meter* costituisce presupposto per la definizione di tappe intermedie di messa in servizio già dal 2014, confermando quanto già esposto nella deliberazione 575/2012/R/gas;
 - e. prospettato la modifica dell’articolo 8 delle Direttive allo scopo di favorire maggiore flessibilità nelle modalità tecniche di messa a disposizione dei dati di consumo ai clienti finali;
- in esito alle consultazioni, di cui ai documenti 257/2013/R/gas e 359/2013/R/gas, sono emerse considerazioni contrastanti circa gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter*, in particolare di classe G4 e G6, confermate nei successivi incontri tecnici che la Direzione Infrastrutture ha organizzato con le imprese distributrici ed i costruttori di *smart meter* nel periodo settembre-dicembre 2013:
 - a. le imprese distributrici hanno osservato che:
 - la scadenza del 2018 dovrebbe essere posticipata;
 - deve essere atteso il completamento della normazione tecnica prima di avviare la messa in servizio degli *smart meter*;
 - il piano di messa in servizio dovrebbe tenere conto delle gare per l’affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas;
 - il riconoscimento del costo effettivamente sostenuto sino ad un massimo del 150% del costo standard non può essere definita come una “misura di sostegno”;
 - dovrebbe essere prevista una extra-remunerazione per tutta la vita utile dei misuratori ed un contributo forfetario una tantum come riconoscimento aggiuntivo degli investimenti effettuati, riconosciuto al completamento della messa in servizio;
 - dovrebbe essere previsto il riconoscimento dei costi dei concentratori dati a consuntivo, indipendentemente che essi vengano considerati come cespiti di località o centralizzati;

- b. dal canto loro i costruttori hanno confermato una disponibilità di *smart meter* tale da poter avviare installazioni sistematiche a partire già dal 2014, con tappe intermedie tali da consentire il raccordo con il 60% al 2018;
- le società di vendita hanno più volte osservato che la qualità del servizio alla clientela beneficerebbe della presenza di *smart meter* presso i punti di riconsegna, sia in relazione alla disponibilità delle misure periodiche, sia in relazione alle misure di *switching*;
- con la deliberazione 573/2013/R/gas, l’Autorità ha approvato la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo 2014-2019; attraverso tale deliberazione sono state disposte condizioni tariffarie favorevoli alle prime installazioni sistematiche di *smart meter* per il biennio 2014-2015, in particolare di classe G4 e G6:
 - a. gli investimenti relativi a *smart meter* di classe inferiore o uguale a G6 sono valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo standard 2012;
 - b. i costi dei concentratori dati sono riconosciuti sulla base dei costi effettivi degli stessi;
- come recentemente comunicato dal Comitato Italiano Gas, terminata la fase di inchiesta pubblica inerente l’intercambiabilità degli *smart meter*, la relativa parte della norma UNI/TS 11291 sarà disponibile ad inizio 2014;
- nella prospettiva delle gare per l’affidamento delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale, tale norma rende possibile l’intercambiabilità degli *smart meter*, vale a dire l’operatività sugli *smart meter* messi in servizio dall’impresa distributrice uscente tramite il centro di telegestione dell’impresa distributrice entrante, senza necessità di interventi sullo *smart meter* e di aggiornamento del *software* di comunicazione sul centro di telegestione;
- sono state segnalate criticità in relazione alla disponibilità di *smart meter* di classe G10.

RITENUTO CHE:

- sia necessario confermare il perseguimento dell’installazione sistematica degli *smart meter*, in termini di sostituzione di misuratori di tecnologia tradizionale secondo piani industriali finalizzati alla telegestione di tutto il parco misuratori;
- per gli *smart meter* di classe G4 e G6, sia opportuno introdurre disposizioni che favoriscano un avvio graduale di tali installazioni sistematiche e di un piano di messa in servizio:
 - a. tenendo conto dei tempi di approvvigionamento da parte delle imprese distributrici e del fatto che il numero di modelli di *smart meter* con marcatura MID è ancora limitato, ma sufficiente a garantire le prime forniture del 2014, e potrà crescere rapidamente, a processo avviato, a beneficio dei consumatori;
 - b. introducendo elementi di gradualità solo in funzione della dimensione delle imprese distributrici;
 - c. separando la fase di installazione degli *smart meter* da quella di messa in servizio, vista la complessità e l’innovatività della materia, dei cui benefici si gioverebbe peraltro l’intero sistema gas;

- d. limitando al momento tale programma al biennio 2014-2015, ma nella prospettiva di un raccordo all'obbligo di messa in servizio del 60% al 2018, che viene confermato;
- le imprese di maggiori dimensioni siano le meglio attrezzate, da un punto di vista operativo ed organizzativo, ad avviare le installazioni sistematiche degli *smart meter* di classe G4 e G6, e possano pertanto essere oggetto di specifici obblighi di installazione già a partire dal 2014;
 - le imprese di maggiori dimensioni siano quelle in grado di selezionare tra i Comuni serviti, quelli nei quali vi siano le condizioni maggiormente favorevoli all'avvio delle prime installazioni sistematiche degli *smart meter*;
 - le disposizioni introdotte con la deliberazione 573/2013/R/gas possano consentire adeguata copertura dei costi anche per le imprese di minore dimensione che vogliano avviare già nel corso del 2014 installazioni di *smart meter*;
 - per consentire una transizione graduale dalla tecnologia tradizionale alle tecnologie innovative, i misuratori di classe G4 e G6 di tecnologia tradizionale possano essere installati sino al 31 dicembre 2014;
 - sia opportuno non accogliere le osservazioni delle imprese distributrici circa l'extra-remunerazione per tutta la vita utile dei misuratori ed il contributo forfetario una tantum come riconoscimento aggiuntivo degli investimenti effettuati dal momento che la regolazione tariffaria, introdotta con la deliberazione 573/2013/R/gas, consente adeguata copertura dei costi operativi e di capitale connessi alla installazione e messa in servizio degli *smart meter* ed ai relativi sistemi di telegestione; per tale motivazione le misure adottate dall'Autorità sono da considerarsi certamente forme di sostegno all'avvio di installazioni sistematiche degli *smart meter* e dei sistemi preposti alla loro telegestione;
 - l'installazione e la messa in servizio degli *smart meter*, tenuto conto della disponibilità della norma sull'intercambiabilità, non presenta criticità in relazione al futuro svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio, né in relazione al possibile emergere di costi non recuperabili, né in relazione a potenziali comportamenti anti-competitivi delle imprese;
 - per gli *smart meter* di classe G10 sia necessario prevedere una rimodulazione degli obblighi di messa in servizio in ragione della effettiva disponibilità sul mercato degli *smart meter*, da una parte incorporando l'obbligo relativo al 2013 in quello fissato per il 2014, dall'altra prevedendo un rafforzamento degli obblighi entro il 2015;
 - sia opportuno riferire gli obblighi di installazione e messa in servizio degli *smart meter* facendo riferimento ai punti di riconsegna esistenti;
 - nell'ambito del documento per la consultazione propedeutica all'adozione del provvedimento di cui al comma 4.1 della deliberazione 573/2013/R/gas, sia opportuno includere orientamenti in relazione agli obblighi di installazione e messa in servizio degli *smart meter* di classi G4 e G6 per le imprese distributrici aggiudicatrici delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale;
 - sia opportuno modificare l'articolo 8 delle Direttive in ragione dell'evoluzione tecnologica che, grazie allo sviluppo delle applicazioni internet, consente di adottare soluzioni tecniche di messa a disposizione dei dati di consumo ai clienti finali più efficienti e personalizzabili alle loro necessità;

- sia opportuno, per ragioni di semplificazione, procedere alla pubblicazione della versione aggiornata delle Direttive tramite un nuovo Allegato al presente provvedimento e abrogare i precedenti provvedimenti in tema di *smart meter gas*

DELIBERA

1. di sostituire l'articolo 8 delle Direttive con il seguente articolo 8:

“Articolo 8

Requisiti funzionali su richiesta del cliente

- 8.1 Su richiesta del cliente finale dotato di gruppo di misura in servizio, anche tramite il venditore, il soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibile le informazioni sui consumi di gas attraverso internet (secondo le più comuni e diffuse tecnologie) o interfaccia del gruppo di misura.
- 8.2 Il soggetto responsabile del servizio di misura mantiene evidenza contabile separata per i costi e i ricavi sostenuti ai fini della messa a disposizione dei clienti finali delle informazioni di consumo.
- 8.3 Salvo ove diversamente concordato tra le parti, la funzione di cui al comma 8.1 è resa disponibile una volta che il gruppo di misura sia stato messo in servizio ai sensi del presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla data della richiesta del cliente finale.
- 8.4 Sono fatti salvi i costi approvati dall'Autorità nei casi di interfaccia del gruppo di misura coincidente con l'uscita emettitore di impulsi.”;

2. di sostituire gli articoli 10 e 11 delle Direttive con i seguenti articoli 10 e 11:

“Articolo 10

Obblighi di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura

- 10.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a installare e mettere in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui ai precedenti articoli nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, soddisfacendo al minimo il seguente programma temporale:
 - a) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, il 100% in servizio dei punti di riconsegna esistenti alla data del 29 febbraio 2012;
 - b) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G40:
 - i) il 95% in servizio entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - c) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G25 e G16:
 - i) il 25% in servizio entro il 31 dicembre 2013;
 - ii) il 60% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - iii) il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2015;

- d) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G10:
 - i) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
 - ii) il 30% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
 - e) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:
 - per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013:
 - i) il 3% installato entro il 31 dicembre 2014;
 - ii) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
 - iii) il 10% installato entro il 31 dicembre 2015;
 - iv) il 60% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
 - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014:
 - v) il 3% installato entro il 31 dicembre 2015.
- 10.2 Sino al 31 dicembre 2014, il soggetto responsabile del servizio di misura ha facoltà di installare gruppi di misura di classe G4 e G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento. Dopo tale data, il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto ad installare gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento in occasione di sostituzione del gruppo di misura o di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna.
- 10.3 Per le imprese distributrici di cui al comma 10.1, lettera e), i gruppi di misura di classe G4 e G6 conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento installati per effetto delle disposizioni di cui al comma 10.2 sono conteggiati ai fini della verifica degli obblighi di cui al comma 10.1, lettera e), alinea iii) e v).

Articolo 11

Obblighi di comunicazione all'Autorità

- 11.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a comunicare all'Autorità le seguenti informazioni, contestualmente agli obblighi di comunicazione di cui al comma 2.1, dell'Allegato A alla deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas:
- a) il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'obbligo di messa in servizio, separatamente per classe del gruppo di misura, ai sensi del precedente comma 10.1;
 - b) il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura installati o messi in servizio ai sensi del presente provvedimento, separatamente per classe del gruppo di misura ai sensi del precedente comma 10.1;
 - c) a decorrere dall'anno 2015, l'informazione relativa all'eventuale adozione della correzione della misura in pressione per i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6.”;
3. di sostituire il comma 12.2, lettera c) delle Direttive con il seguente comma 12.2, lettera c):

“12.2 *omissis*

- c) che l'adeguamento o la sostituzione del gruppo di misura, la sua messa in servizio nonché il suo eventuale spostamento per esigenze del soggetto responsabile del servizio di misura, non comporteranno alcun addebito a carico dei clienti finali, ed il diritto esercitabile ai sensi dell'articolo 8, nonché le tempistiche per la messa a disposizione della funzione, specificando, nel caso di interfaccia del gruppo di misura coincidente con l'uscita emettitore di impulsi, sia in caso di messa a disposizione della funzione contemporanea alla messa in servizio del gruppo di misura, sia in caso di messa a disposizione della funzione successiva alla messa in servizio del gruppo di misura:";
4. di abrogare l'articolo 13 delle Direttive;
 5. di pubblicare le Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, aggiornate in base ai precedenti punti da 1. a 4., come Allegato A al presente provvedimento;
 6. di abrogare le deliberazioni: ARG/gas 155/08, 28/2012/R/gas, 193/2012/R/gas, 246/2013/R/gas, 316/2012/R/gas, 575/2012/R/gas e 179/2013/R/gas, in quanto integrate nelle Direttive, ai sensi del presente provvedimento e nella deliberazione 573/2013/R/gas;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni